SOCREM

Associazione Lodigiana di Cremazione

"Paolo Gorini"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO
e
REGOLAMENTO

"Io vi eliminerò in una aureola di luce e di calore"

Lodi - Via Paolo Gorini, 19 - Tel. e Fax 0371- 420303

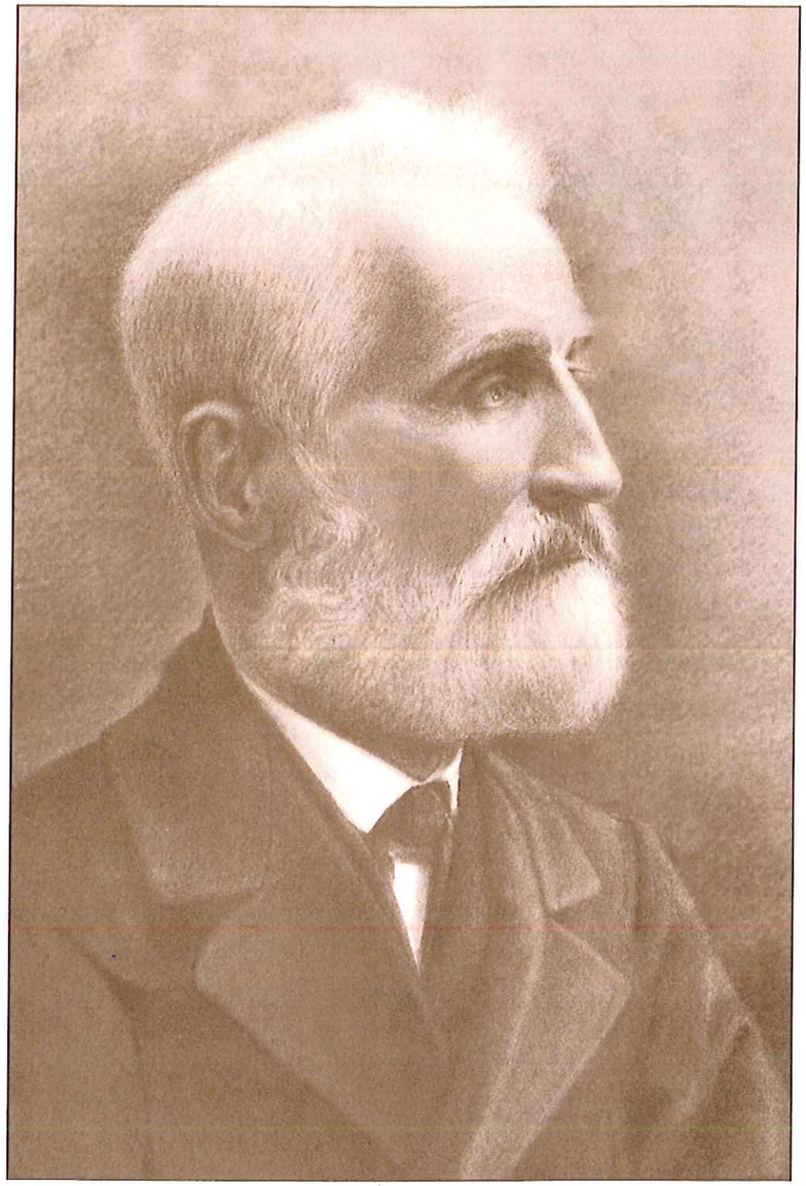

Cremazione, una scelta basata su valori etici e culturali

La cremazione è una civilissima ed antichissima pratica, in uso presso popoli di varie culture. Presso tutte le civiltà ed in tutti i tempi ha sempre avuto il fine di onorare il defunto, di rispettarne la dignità e di dare conforto ai parenti.

Noi cremazionisti italiani ci siamo posti il compito di diffondere questa pratica anche perché risparmia al corpo il processo degenerativo, biologico, lento, crudele ed inesorabile della decomposizione ed evita ai parenti l'orrenda immagine di essa.

Fin dall'antichità la cremazione era intesa come simbolo di purificazione, di liberazione dello spirito e di immortalità dell'anima.

Il volontariato cremazionista di oggi ha rilanciato, nella attuale società post - moderna, i valori ereditati da quelle élites politiche e professionali che, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, diedero vita alle prime società di cremazione molte delle quali sono tutt'ora attive.

Quelle classi dirigenti di allora seppero essere più lungimiranti, più avanzate rispetto al senso comune del loro tempo. Nell'Ottocento scegliere la cremazione fu un atto di totale consapevolezza, la testimonianza di una identità fortemente segnata da valori culturali e civili, in netta rottura con i tempi di allora.

Ora, che sono cambiate le dimensioni quantitative della scelta cremazionista, questi valori - in passato espressi da una esigua minoranza - sono sempre più diffusi, anche grazie all'opera svolta dall'attuale volontariato cremazionista, che oggi trova un terreno culturale e sociale più ricettivo e più fertile

Noi cremazionisti siamo stati i primi a riconoscere il diritto di ogni uomo di scegliere la destinazione del proprio corpo, di pianificare il proprio funerale, in accordo con la propria visione della vita e della morte.

In questa scelta vi è il rifiuto di considerare la morte come un semplice adempimento burocratico da lasciare ad "altri". Chi sceglie la cremazione afferma implicitamente l'autonomia e l'integrità della persona.

Il non delegare, assumere la decisione di scegliere personalmente, dà a ciascuno di noi una maggior coscienza, una intima consapevolezza ed una più vigile attenzione verso la propria esistenza, presupposto per un miglior apprezzamento della vita e delle cose realmente importanti che ci offre.

La cremazione non si sceglie sbadatamente, comporta una riflessione e una decisione autonoma, propria di chi si è liberato dal tabù della morte.

STATUTO

Associazione Lodigiana di Cremazione
"Paolo Gorini"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DENOMINAZIONE E SCOPI.

Articolo 1.
Denominazione.

L'Associazione è denominata: *Socrem* Associazione Lodigiana di Cremazione "Paolo Gorini", in breve *Socrem* "Paolo Gorini", già "Società Lodigiana di Cremazione Paolo Gorini" costituita in Lodi il giorno 11 novembre del 1910, ed è retta dal presente Statuto, in corretta uniformità di adesione alle norme della legge 7 dicembre 2000 – numero 383 – e relativo Regolamento.

Articolo 2.
Sede Legale.

La *Socrem* "Paolo Gorini" ha sede legale in Lodi, via Paolo Gorini numero 19.
Essa può istituire Sedi Secondarie.

Articolo 3.
Carattere.

La *Socrem* "Paolo Gorini" ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
Nella *Socrem* "Paolo Gorini" sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l'Associazione estranea ad esse.
La *Socrem* "Paolo Gorini" non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle strettamente necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali e non può prestare garanzie economiche, neanche ai propri Associati. Assolve i propri compiti con la più ampia autonomia organizzativa.
L'attività economica eventualmente svolta per il conseguimento degli scopi istituzionali non può avere carattere prevalente.
La *Socrem* "Paolo Gorini" potrà partecipare quale associato ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

Articolo 4.
Durata.

La durata della *Socrem* "Paolo Gorini" è illimitata, come illimitato è il numero degli Associati.

Articolo 5.
Scopi e Attività.

La *Socrem* "Paolo Gorini", con particolare riguardo al settore culturale, ha lo scopo di:
a) favorire e diffondere il rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale;
b) operare affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi Associati venga garantito e rispettato.
Per il perseguimento di tali scopi la Socrem "Paolo Gorini" si impegna al compimento delle seguenti attività:
a) tutelare, anche in sede legale, la volontà di cremazione della salma di ogni Associato e di dispersione delle relative ceneri, nel rispetto delle Leggi vigenti;
b) promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso;
c) stimolare gli Enti Locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio;
d) tutelare la difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei confronti delle Istituzioni per l'eliminazione degli ostacoli legali, burocratici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura;
e) valorizzare il volontariato cremazionista a tutela degli Associati, nei confronti delle Istituzioni;
f) realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerari in proprio e per conto di Enti Locali anche in collaborazione con altre Associazioni di Cremazione;
g) promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;
h) pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre Istituzioni.
I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad Enti od Associazioni all'uopo costituite.
La *Socrem* "Paolo Gorini" non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
La *Socrem* "Paolo Gorini" esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 6.
Associati.

La *Socrem* "Paolo Gorini" è costituita dagli Associati che si obbligano ad osservare questo Statuto.
Gli Associati si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Aderenti e Benemeriti.

Articolo 7.
Requisiti degli Associati.

Sono Associati ordinari tutte le persone, senza distinzione di sesso, credo religioso e nazionalità, che - avendo personalmente scelto il rito della cremazione - versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.
I minori di 18 anni di età devono avere l'assenso di chi esercita la patria potestà.
Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.
Gli Associati Ordinari conferiscono, con l'iscrizione alla *Socrem* "Paolo Gorini" mandato di tutelare *post mortem* la loro volontà di cremazione della salma e dispersione delle ceneri.
Sono Associati Sostenitori tutte le persone che, avendo personalmente scelto il rito della cremazione e sostenendo gli scopi della Associazione, versano una quota di valore superiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per gli Associati Ordinari, ma inferiore a quanto indicato successivamente.
Sono Associati Aderenti le Associazioni e gli Enti che, sostenendo gli scopi della Socrem "Paolo Gorini", versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.
Sono Associati Benemeriti le persone e gli Enti che sostengono l'attività della Socrem "Paolo Gorini" con un contributo significativo versato *una tantum*, di regola non inferiore a cinquanta volte la quota d'iscrizione stabilita per gli Associati Ordinari; ovvero coloro che abbiano concorso a dare prestigio od incremento all'attività dell'Associazione con doni, lasciti, meriti, od in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo.
La proclamazione degli Associati Benemeriti è fatta dall'Assemblea Generale degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.
Le quote di iscrizione versate sono intrasmissibili.

Articolo 8.
Ammissione degli Associati.

L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati.

Articolo 9.
Doveri degli Associati.

L'appartenenza alla *Socrem* "Paolo Gorini" ha carattere libero e volontario ma impegna gli Associati al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.

Articolo 10.
Perdita della qualifica di Associato.

La qualifica di Associato può venire meno per:
a) dimissione, da comunicarsi per iscritto;
b) decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, ivi compresa la morosità;
c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

PATRIMONIO.

Articolo 11.
Patrimonio.

Il patrimonio della *Socrem* "Paolo Gorini" è costituito:
a) dal fondo di dotazione;
b) da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
Il patrimonio stesso si alimenta:
a) con le quote associative;
b) con oblazioni, lasciti e donazioni.
E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
La *Socrem* "Paolo Gorini", non perseguendo alcun fine di lucro, destina gli eventuali residui dell'esercizio finanziario a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.
La *Socrem* "Paolo Gorini" opera nel pieno rispetto del principio dell'assenza di fini di lucro, con la previsione che eventuali proventi dell'attività, fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta e con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Articolo 12.
Organi dell'Associazione.

Gli Organi della *Socrem* "Paolo Gorini" sono:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l'Ufficio di Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sociali non sono remunerate.
I Componenti dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative all'esecuzione di attività istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate dall'Assemblea.

ASSEMBLEA.

Articolo 13.
Partecipazione all'Assemblea e sua composizione.

La *Socrem* "Paolo Gorini" ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Gli Associati Ordinari e gli Associati Sostenitori d'età maggiore di 18 anni, gli Associati Aderenti e gli Associati Benemeriti, costituiscono l'Assemblea ed hanno diritto ad un voto.
Possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro Associato.
Gli Associati Aderenti intervengono all'Assemblea mediante il loro Legale Rappresentante o suo Delegato.
I Componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe da Associati di qualsiasi categoria.

Articolo 14.
Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo.
La convocazione ha luogo mediante affissione presso la Sede dell'Associazione nonché presso tutti gli uffici locali dipendenti dalla Sede stessa, del relativo avviso, da esporsi almeno venti

giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L'avviso di convocazione dovrà inoltre essere recapitato all'indirizzo personale di ogni Associato, oppure venire pubblicato sui giornali locali e sul sito *Internet* dell'Associazione con lo stesso termine di preavviso di cui sopra.
L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione; la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata indirizzata al Presidente, da almeno un decimo degli Associati.

Articolo 15.
Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Salvo il *quorum* costitutivo di cui sopra, per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà un Presidente per la conduzione dei lavori.
L'Assemblea nomina un Segretario e due o più Scrutatori.
Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16.
Forme di votazione dell'Assemblea.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
Su espressa richiesta di almeno un terzo dei voti spettanti agli Associati presenti, si potrà deliberare altra forma di votazione a maggioranza dei voti.
La parità dei voti comporta sempre la reiezione della proposta.

Articolo 17.
Compiti dell'Assemblea.

All'Assemblea, in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
b) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente dell'Associazione;
c) discutere sull'andamento generale dell'Associazione;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
f) eleggere il Collegio dei Probiviri;
g) ratificare le decadenze e le esclusioni deliberate dal consiglio Direttivo;
h) discutere e approvare l'eventuale Regolamento interno;
i) ratificare l'ammissione di un Associato;
j) eleggere il Presidente Onorario.
All'Assemblea, in sede straordinaria, spettano i seguenti compiti:
a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
b) deliberare su ogni altro argomento posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio residuo e sulla nomina dei Liquidatori.
Le delibere concernenti la nomina delle cariche sociali potranno essere adottate con votazione aperta nei due giorni precedenti l'Assemblea, oppure mediante consultazione scritta.
A tal fine il Consiglio Direttivo comunicherà a tutti gli Associati il testo della delibera da assumere portante l'elenco dei Candidati.
Ogni Associato entro dieci giorni dal ricevimento del testo di delibera, dovrà trasmettere presso la Sede dell'Associazione, in calce al testo di delibera stesso, la propria preferenza.
Le suddette delibere dell'Assemblea adottate col sistema della consultazione scritta, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Articolo 18.
Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:
a) elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della *Socrem* "Paolo Gorini" per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
c) predispone i bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendo questi ultimi all'approvazione dell'Assemblea secondo le proposte dell'Ufficio di Presidenza;
d) delibera sulle domande d'ammissione di nuovi Associati e sulle esclusioni di Associati, che dovranno essere ratificate dalla Assemblea.

Articolo 19.
Composizione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.
Dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni, decesso od altro impedimento di uno o più dei suoi Componenti, purché meno di un terzo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione.
Tale cooptazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

Articolo 20.
Riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Si riunisce almeno due volte all'anno, ossia almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea, per approvare il progetto di bilancio consuntivo, ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, od in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE.

Articolo 21.
Compiti del Presidente.

Il Presidente:
a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di Terzi e in Sede Giudiziaria;
b) convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
d) redige annualmente la relazione morale che accompagna il bilancio consuntivo.

Articolo 22.
Elezione del Presidente.

Il Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

VICE PRESIDENTE.

Articolo 23.
Compiti del Vice Presidente.

In caso d'assenza del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo.
In caso di dimissioni od impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente ne assume i poteri fino alla prima Assemblea ordinaria.

Articolo 24.
Elezione del Vice Presidente.

Il Vice Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

TESORIERE.

Articolo 25.
Compiti del Tesoriere.

Il Tesoriere:
a) tiene la contabilità;
b) stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sui conti correnti intestati all'Associazione;
c) dispone per il pagamento delle spese di esercizio della Associazione;
d) redige i bilanci consuntivo e preventivo.

Articolo 26.
Elezione del Tesoriere.

Il Tesoriere viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

SEGRETARIO.

Articolo 27.
Compiti del Segretario.

Il Segretario:
a) assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo, che firmerà e farà firmare dal Presidente dopo averlo trascritto nei rispettivi libri dei verbali;
c) compila il verbale di ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza;
d) cura la tenuta del Libro degli Aderenti all'Associazione;
e) su indicazione del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori sia dell'Ufficio di Presidenza che del Consiglio Direttivo;
f) fornisce informazioni di carattere legislativo e istituzionale ai componenti l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 28.
Elezione del Segretario.

Il Segretario viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

Articolo 29.
Composizione e Compiti dell'Ufficio di Presidenza.

Dell'Ufficio di Presidenza fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
L'Ufficio di Presidenza viene convocato dal Presidente e:
a) stabilisce le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
b) stabilisce la data delle riunioni del Consiglio Direttivo;
c) verifica che l'operato degli Associati non sia in contrasto con lo Statuto dell' Associazione;
d) propone al Consiglio Direttivo i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Tesoriere;
e) propone all'Assemblea la nomina di Presidenti Onorari;
f) in caso di necessità ed urgenza adotta le deliberazioni necessarie, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo nel termine di novanta giorni.
L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Articolo 30.
Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) verifica la regolarità della contabilità;
b) esamina preliminarmente il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e ne certifica la correttezza con una relazione, che deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convoca e comunque non meno di due volte l'anno; oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due Componenti.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono fatte constatare da verbale sottoscritto dai Componenti.

Articolo 31.
Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Almeno il Presidente deve essere iscritto all'apposito Registro dei Revisori Contabili.
Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
I membri possono essere scelti tra persone non Associate.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Articolo 32.
Compiti del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri:
a) segnala al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti, gli Associati che fossero incorsi nelle situazioni di cui all'Articolo 10 – Commi b) e c) - del presente Statuto;
b) dirime le eventuali controversie tra gli Associati e l'Associazione.
Si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di due suoi Componenti ogniqualvolta ve ne sia necessità.
Le riunioni vengono fatte constatare da verbale sottoscritto dai presenti.

Articolo 33.
Elezione del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea è composto da tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti.
Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
I membri possono essere scelti tra persone non Associate.

NORME FINALI E GENERALI.

Articolo 34.
Stendardo.

La *Socrem* "Paolo Gorini" ha uno Stendardo che potrà essere conservato presso l'Ara Crematoria.

Lo Stendardo potrà inoltre seguire il feretro degli Associati defunti e presenziare alla cremazione.
Potrà inoltre prendere parte a quelle manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono o sono invitate altre Associazioni cittadine.

Articolo 35.
Esercizi sociali.

L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.
Annualmente è redatto un rendiconto economico e finanziario, corredato dalla relazione morale, secondo le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 36.
Scioglimento e liquidazione.

La *Socrem* "Paolo Gorini" non potrà venire sciolta che per forza maggiore o per deliberazione degli Associati.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori per le operazioni di liquidazione.
Il patrimonio netto risultante dallo scioglimento per qualsiasi causa, sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 37.
Regolamento Interno.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Articolo 38.
Rinvio.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

REGOLAMENTO

PARTE PRIMA.
DELL'ASSOCIAZIONE.

Articolo 1.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana per la Cremazione (F.I.C.).

PARTE SECONDA.
DEGLI ASSOCIATI.

Articolo 2.

Con la presentazione della domanda, il nuovo Socio è tenuto all'osservanza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, al pagamento della Quota d'Iscrizione (*una tantum*) e della Quota Sociale Annuale stabilite dal Consiglio Direttivo; uguali per tutti.
Tali quote non sono dilazionabili.
Il Socio è esentato dal pagamento della Quota Sociale Annuale al compimento dell'ottantesimo anno d'età. Uguale beneficio spetta anche ai Soci Benemeriti.
Coloro che avranno presentato domanda d'iscrizione dopo il compimento dei predetti ottant'anni, dovranno sottoscrivere unicamente la Quota d'Iscrizione (*una tantum*).
Il Socio in regola con le Quote, ha diritto al passaggio ad altra *Socrem* senza il pagamento della Quota d'Iscrizione, ma solo ottemperando alle altre disposizioni amministrative in vigore nella nuova Associazione.

Articolo 3.

Ai Soci, dopo venticinque anni d'appartenenza all'Associazione, è riconosciuto, nel corso dell'annuale Assemblea Ordinaria, il "Premio Fedeltà".

PARTE TERZA.
DELLA CREMAZIONE.

Articolo 4.

Il Comune provvede direttamente alla Cremazione.
L'Associazione svolge tutte le pratiche amministrative e burocratiche inerenti all'autorizzazione della cremazione del Socio Defunto, all'eventuale dispersione delle ceneri, divenendone, qualora necessario, esecutore testamentario.

PARTE QUARTA.
DELLE CENERI.

Articolo 5.

L'urna contenente le ceneri viene, di norma, depositata in loculi assegnati in area cimiteriale.
Le ceneri possono anche essere raccolte e conservate, su espressa volontà olografa del Socio, vale a dire di proprio pugno, nel "cinerario comune" posto all'interno del Cinerarium del Cimitero Maggiore di Lodi.
E' ulteriormente possibile – ai sensi delle vigenti Norme di Legge – che l'urna che le contiene sia affidata alla famiglia, oppure che le ceneri siano disperse in luoghi esterni all'area cimiteriale.
Per ottenere ciò è necessario che il Socio interessato dichiari espressamente in forma olografa la sua precisa volontà.
Non sono considerate valide, dall'Autorità Autorizzante, volontà espresse in forma diversa dalla suddetta.

PARTE QUINTA.
DEI LOCULI.

Articolo 6.

La Segreteria è autorizzata all'assegnazione dei loculi nella disponibilità dell'Associazione, siti nelle aree cimiteriali della città di Lodi.
L'ordine d'assegnazione deve obbligatoriamente rispettare la sequenza numerica dei loculi e delle file alfabeticamente indicate.

Articolo 7.

I loculi sono assegnati in vita ai Soci richiedenti – in regola con i pagamenti delle Quote - e non sono cedibili ad altri da parte dell'Assegnatario.

Articolo 8.

Nei loculi è consentita la deposizione delle ceneri d'altro Defunto, designato dall'Assegnatario.

Articolo 9.

Qualora le ceneri venissero collocate in luogo diverso, il loculo torna nella disponibilità dell'Associazione.
Così pure torna nella disponibilità dell'Associazione il loculo assegnato ai Soci dimissionari, decaduti od esclusi.
In ogni caso le somme versate dai suddetti Soci, quale contributo per l'assegnazione dei loculi, vengono incamerate dall'Associazione.

Articolo 10.

Il Contributo per l'assegnazione del loculo è fissato dal Consiglio Direttivo ed il suo pagamento deve essere effettuato al momento dell'assegnazione.
Non sono ammesse dilazioni nei pagamenti.

Articolo 11.

All'esterno del loculo dovrà scriversi oltre al nome e cognome – ed eventuale soprannome – la data di nascita e di morte.
Non sono consentite altre scritte.
Le iscrizioni sulla lapide devono essere caratterizzate dalla stessa grafia.
Sui loculi è applicata la fotografia del Defunto ed un vasetto portafiori che, per mantenere uniformi misure e fattura, vengono forniti dall'Associazione all'atto della concessione del loculo.
Eventuali altri simboli che i famigliari volessero aggiungere, dovranno essere preventivamene comunicati ed autorizzati dall'Associazione.
E' vietato collocare vasi di fiori sul pavimento a ridosso dei loculi, sia all'interno sia all'esterno.
E' fatto obbligo ai Soci d'attenersi scrupolosamente alla normativa citata.
La Segreteria ha il compito di vigilare per il rispetto di quanto stabilito e di richiamare ufficialmente gli inadempienti e d'intervenire in caso di recidiva.

Articolo 12.

La manutenzione dei loculi e la pulizia del Cinerarium sito presso il Cimitero Maggiore di Lodi sono esclusivamente curate dall'Associazione.

PARTE SESTA.
DELLE CANDIDATURE E DELLE ELEZIONI.

Articolo 13.

Le candidature per gli incarichi di Consigliere, Revisore o Proboviro dovranno pervenire alla Segreteria dell'Associazione in forma scritta entro i termini che, di volta in volta, il Consiglio Direttivo uscente riterrà di stabilire e che saranno resi noti unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 14.

Qualora il Consiglio Direttivo optasse per la votazione aperta, nei due giorni precedenti l'Assemblea convocata per il rinnovo delle Cariche Sociali (Articolo 17 – Terzo Comma dello Statuto), dovrà essere appositamente predisposta una cabina elettorale ed un'urna ove riporre le schede, dopo la votazione nonché la lista contenente le schede elettorali i nomi di tutti i Candidati, pervenuti con le modalità di cui al precedente Articolo.
Il Consiglio Direttivo uscente stabilirà inoltre, comunicandolo a tutti gli Associati, il luogo e gli orari d'apertura e di chiusura del seggio elettorale e delle modalità di voto.
Il Componenti il Collegio dei Probiviri uscente, compresi i Supplenti, fungeranno da Scrutatori e di presidio del Seggio Elettorale, al fine di garantire agli Associati la massima trasparenza delle operazioni di voto.
Funzione che, in alternativa, potrà essere svolta anche dai Componenti il Collegio dei Revisori.

PARTE SETTIMA.
DELLA SEGRETERIA.

Articolo 15.

L'Ufficio di Segreteria – ora sito in Lodi, via Paolo Gorini 19 (telefono e fax: 0371 420303, posta elettronica: socrem.lodi@cremazione.it , Sede dell'Associazione – è a disposizione degli Associati per pratiche, consulenze ed informazioni inerenti alla Cremazione, di norma il martedì, giovedì e sabato (esclusi i festivi), dalle ore 10,00 alle 12,00.
Negli altri giorni ed orari saranno in funzione il servizio di segreteria telefonica o di reperibilità.
E' facoltà del Consiglio Direttivo, per cause di forza maggiore, imprevisti, od altri motivi ritenuti opportuni, di mutare gli orari ed i giorni d'apertura, nonchè modalità o coordinate di reperibilità, senza la necessità d'avvisare tutti gli Associati o di convocare un'Assemblea per far conoscere e recepire tali variazioni nel Regolamento.
Sarà sufficiente l'esposizione di un avviso all'Albo Sociale presso l'Ufficio di Segreteria.

Articolo 16.

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'11 maggio 2008, potrà essere modificato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ogni qual volta si rendesse necessario adeguarne le Norme, fatta eccezione per quelle contenute nel precedente Articolo 15, che rimangono di competenza del Consiglio Direttivo.

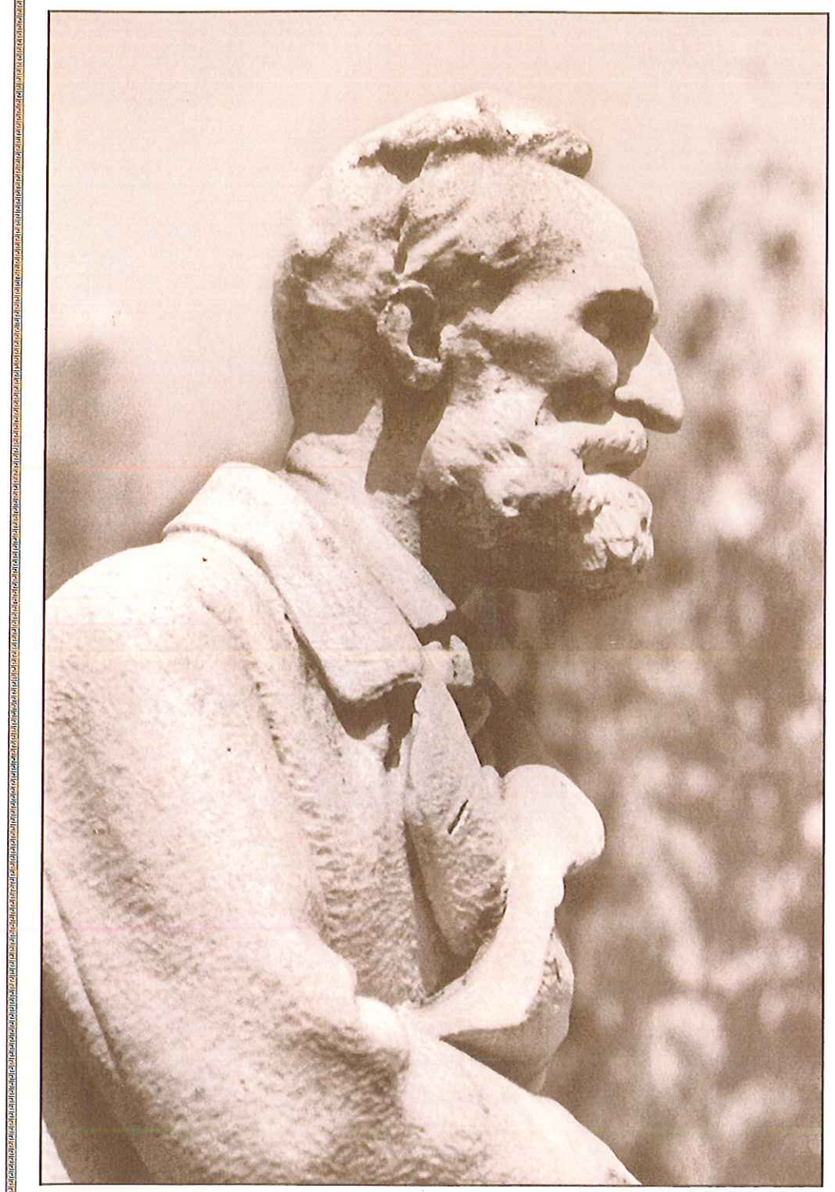

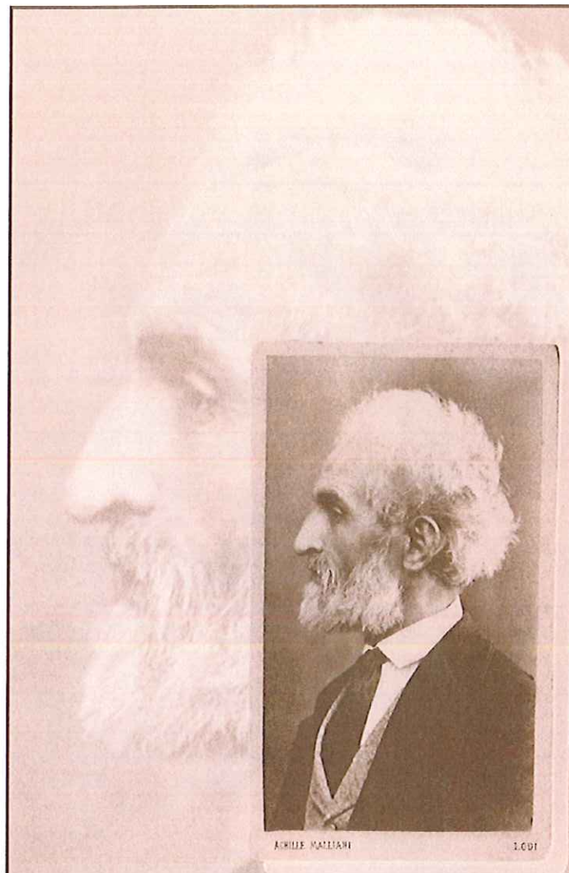

SOCREM

"Io vi eliminerò in una aureola di luce e di calore"

Lodi - Via Paolo Gorini, 19 - Tel. e Fax 0371- 420303

e-mail socremlodi@tin.it